



COMUNICATO STAMPA

DECRETI ATTUATIVI DELEGA FISCALE AUDIZIONE DELL'ANC IN COMMISSIONE FINANZE AL SENATO

Roma, 16 luglio 2015

L'Associazione Nazionale Commercialisti è stata ricevuta oggi in audizione presso la Commissione Finanze del Senato, presieduta dal Sen. Mauro Maria Marino.

Rappresentata dal Presidente Marco Cuchel e dalla Consigliera nazionale Miriam Dieghi, l'Associazione è stata ascoltata in merito agli schemi di decreto riguardanti la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, la revisione del sistema sanzionatorio e la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Relativamente alle misure in materia di revisione del sistema sanzionatorio, l'ANC ha denunciato l'ingiustificata assenza di una riforma della disciplina sulla responsabilità del professionista, della cui urgenza ed importanza il Legislatore dovrebbe doverosamente tenere conto.

"Abbiamo voluto evidenziare anche in occasione dell'audizione di oggi – spiega il **Presidente Marco Cuchel** – come nel nostro Paese sussista l'impossibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista, connesse allo svolgimento dell'attività professionale. Nonostante, infatti, l'introduzione di un generalizzato obbligo di assicurazione professionale, l'esistenza attuale del vincolo di non assicurabilità del rischio di sanzioni dirette fa sì che i professionisti non possano avvalersi della prevista copertura assicurativa, restando così esposti al rischio di dover rispondere e garantire con il loro patrimonio personale nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria."

In ragione di questa paradossale situazione, ulteriormente aggravatasi a seguito dell'introduzione della dichiarazione 730 precompilata, **l'ANC ha invocato un intervento normativo finalizzato a spostare l'eventuale sanzione tributaria dal professionista al soggetto che ha effettivamente tratto vantaggio dall'illegittima condotta nei confronti del Fisco.**

In materia di revisione del contenzioso tributario, l'ANC ha espresso la sua completa contrarietà all'ampliamento dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie di cui all'art. 9, lettera e) dello schema di decreto.

"La funzione tecnica di difensore – **sostiene il Presidente Cuchel** – comporta un elevato grado di specializzazione e di conoscenza non solo della materia tributaria, ma anche delle procedure specificatamente connesse al contenzioso, pertanto, siamo dell'avviso **che l'allargamento della rappresentanza possa mettere a rischio un elemento la cui priorità dovrebbe essere fuori discussione ovvero sia la tutela dei cittadini.** Questi ultimi, infatti, devono potersi affidare a soggetti qualificati, il cui operato risponda, in modo chiaro e rigoroso, a specifici requisiti di professionalità."

L'ANC ha evidenziato l'opportunità di estendere anche agli iscritti alla Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione nell'ambito della giustizia tributaria, attualmente consentito unicamente agli iscritti all'Albo forense.



Proprio in considerazione della complessità della materia tributaria e dell'elevata probabilità di incorrere in errori procedurali, l'ANC ha valutato negativamente la possibilità per le parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica per controversie di valore fino a 3.000 euro, in quanto l'autodifesa può rivelarsi un elemento capace di penalizzare fortemente il cittadino contribuente e ciò indipendentemente dal valore economico della causa.

Un ruolo centrale nella riforma è il potenziamento degli strumenti deflativi del contenzioso quali la mediazione tributaria e la conciliazione. **Nei confronti della mediazione tributaria** le perplessità rappresentate dall'ANC sono molteplici e una, in particolare, non può che fare riferimento all'assenza di un organo terzo, che rende difficile poter assicurare, in modo assoluto, l'autonomia e l'indipendenza del giudizio. La decisione, quindi, di allargare la mediazione tributaria a tutte le tipologie di tributi, compresi quelli locali, pur sempre nell'ambito di controversie il cui valore sia nel limite dei 20.000 euro, non è condivisibile a giudizio dell'ANC.

Sul fronte della composizione dell'organo giudicante, dall'Associazione è stata accolta con favore la decisione di averne voluto preservare, in via generale, la natura collegiale, limitando l'introduzione del giudice monocratico unicamente per i rimborsi fino a 10.000 euro e per quelli relativi alle spese di lite. "Tuttavia, su questo punto – spiega **Marco Cuchel** - avremmo preferito, in linea di principio, che si evitasse la composizione monocratica dell'organo giudicante per tutte le fattispecie di giudizio, in ragione dell'importanza e dell'inderogabilità del principio della collegialità."

L'Associazione ha evidenziato, altresì, le criticità di alcune delle disposizioni in materia di esecutività della sentenza, riconducibili essenzialmente all'obbligo di prestazione di idonea garanzia.

A difesa dei principi di autonomia e di trasparenza della giustizia tributaria, **l'ANC ha proposto il passaggio della giurisdizione delle Commissioni tributarie dal MEF al Ministero della Giustizia**, oltre ad aver espresso l'esigenza di dover prevedere, all'interno di una riforma organica della giustizia tributaria, l'adeguamento del trattamento economico dei giudici tributari, sul cui tema il decreto non interviene.

Con riferimento, infine, allo schema di decreto sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, l'ANC, nel sottolineare l'importanza del rafforzamento dell'istituto della rateizzazione e rilevando la necessità di prevedere la rateizzazione anche degli acconti delle imposte il cui versamento annuale è fissato nel mese di novembre, ha condiviso le osservazioni che sono state in precedenza formulate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, unitamente all'opportunità di intervenire per superare le criticità esistenti.

ANC – Comunicazione